



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e Suape**

**RESPONSABILE:** Vizzarri Stefano

**ORDINANZA N.** 212

**in data** 04/12/2025

**OGGETTO:**

Rimozione impianti pubblicitari abusivo - inutilizzato decorsi 90 giorni -  
Tonini

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la comunicazione della Polizia Locale prot. n. 51715 del 30/10/2025, con la quale è stata accertata la presenza di n. 8 impianti pubblicitari installati dalla ditta "Tonini S.R.L." p.iva 03424690927 con sede in Podere Cormons s.n. Sanluri (SU) in esecuzione del provvedimento unico 69 del 19.11.2021, Considerato che, come evidenziato nella predetta nota corredata da apposita relazione fotografica, tali impianti risultano essere stati, sin dalla loro installazione, sempre privi di qualunque cartellonistica pubblicitaria, nonostante la loro regolare collocazione sul territorio;

Visto il provvedimento unico n. 69 del 19 novembre 2021, con il quale sono stati autorizzati gli impianti oggetto della presente ordinanza riportati di seguito:

### **- via 11 settembre 2001**

**Impianto 1** - sul lato sinistro in ingresso dalla ex S.S. 131, a circa 22 mt. dal segnale verticale di "ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA" ubicato all'ingresso della rotatoria con ex S.S.131;

**Impianto 2** - sul lato sinistro in ingresso dalla ex S.S. 131, a circa 37 mt. dal segnale verticale di "ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA" ubicato all'ingresso della rotatoria con ex S.S.131

**Impianto 3** - sul lato sinistro in ingresso dalla ex S.S. 131, a circa 50 mt. dal segnale verticale di "ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA" ubicato all'ingresso della rotatoria con ex S.S.131

**Impianto 4** - da posizionare sul lato destro, a circa 26 mt. dall'intersezione con la via 9 Novembre 1989;

**Impianto 5** - sul lato destro, a circa 13 mt. dall'intersezione con la via 9 Novembre 1989;

### **- via 9 Novembre 1989**

**Impianto 6** - sul lato sinistro, a circa 15 mt. dall'intersezione con la via 11 Settembre 2001;

**Impianto 7** - sul lato destro, a circa 33 mt. dall'intersezione con la via 11 Settembre 2001;

**Impianto 8** - sul lato destro, a circa 56 mt. dall'intersezione con la via 11 Settembre 2001

Visto l'articolo 35 del PGIP, recante la definizione di pubblicità abusiva, il quale testualmente dispone che: *"È considerato abusivo l'impianto pubblicitario e per le affissioni dirette che, pur se munito di autorizzazione rilasciata dal Comune di Sestu, risulti privo di almeno uno dei seguenti requisiti: (...) d) inutilizzato decorsi 90 giorni dall'installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Sestu);"*

Visto l'art 36 del PGIP recante le procedure di accertamento delle violazioni, il quale testualmente dispone che *"(...) A seguito dell'accertamento Comune disporrà la rimozione dell'impianto a spese e cura dell'impianto a qualsiasi titolo e la Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di contestazione delle violazioni (...)"*

Visto il comma 13-bis dell'Art. 23 C.d.S. secondo il quale *"in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto";*

Considerato pertanto che, sulla base di quanto contestato dal Comando di Polizia Locale, sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di rimuovere il mezzo pubblicitario;

Richiamati gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. Enti Locali;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 6 maggio 2025 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPE;

Visti:

- L'art. 26 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e l'art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di competenze per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari;
- L'art. 62, c. 4 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione installati in difformità dalla stessa;
- L'art. 45, c. 5 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di rimozione della segnaletica stradale non conforme alle disposizioni vigenti;
- L'art. 23 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 comma 13-bis in materia di rimozione degli impianti pubblicitari;
- Gli artt. 35 e 36 del Piano degli Impianti pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 42 del 21/02/2012 in materia di definizione di pubblicità abusiva e accertamento delle violazioni;

#### ORDINA

alla ditta "Tonini S.R.L." p.iva 03424690927 con sede in Podere Cormons s.n. Sanluri (SU), di provvedere nel termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente atto a rimuovere a sue spese i mezzi pubblicitari definiti abusivi ai sensi dell'art. 35 del Piano degli Impianti pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 42 del 21/02/2012 in materia di definizione di pubblicità abusiva e accertamento delle violazioni, gli impianti pubblicitari ricompresi nel provvedimento autorizzativo 69 del 19.11.2021, n. 5 impianti posizionati in via 11 settembre 2001 e n,3 impianti posizionati in via 9 Novembre 1989, avvertendo che in caso di inottemperanza sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) da un minimo di euro 4.833 a un massimo di euro 19.332 oltre alla rimozione coattiva degli impianti non autorizzati con addebito delle spese a carico del trasgressore.

#### AVVERTE

per il disposto dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.), che:

- decorso il termine assegnato, il Comune provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione;
- detta attività sarà effettuata all'inutile decorso del termine fissato, senza ulteriori comunicazioni, con avviso che il Comune di Sestu procedente provvederà d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), nel testo vigente;
- ogni eventuale ostacolo od impedimento frapposto dagli interessati o dai terzi proprietari all'adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali gravati dell'esecuzione della presente ordinanza sarà segnalata alla magistratura penale a norma di legge;
- a tal fine i soggetti diffidati dovranno trovarsi sul posto alla data fissata per le operazioni di rimozione dei mezzi pubblicitari e comunque si procederà anche in loro assenza, avvertendoli che ogni atteggiamento ostruzionistico sarà valutato ai fini della eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto di impedimento all'adempimento di un dovere previsto dalla legge;
- gli impianti pubblicitari rimossi saranno depositati presso il deposito individuato all'occorrenza con l'ulteriore precisazione che ai soggetti sopra individuati saranno addebitate anche le spese di custodia dei manufatti.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Sardegna, oppure, in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

## DEMANDA

al Comando di Polizia Locale la vigilanza sull'adempimento di quanto ingiunto con il presente provvedimento.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nel sito web del Comune di Sestu.

Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo pec:

- alla ditta "Tonini S.R.L." p.iva 03424690927 con sede in Podere Cormons s.n. Sanluri (SU);

E trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Stefano Vizzarri)